

di fare per promuovere le nostre esportazioni sui mercati forestieri e, in genere, per tutelare i nostri interessi economici nei vari Stati in cui furono istituite.

« Questi istituti che, come si è detto, rivestono il carattere di sodalizi liberi elettivi, aventi esistenza propria e che sono posti sotto la protezione delle autorità diplomatiche e consolari al pari di altre associazioni coloniali, traggono i mezzi di sussistenza dai contributi dei soci e dai sussidi che il Ministero accorda ad essi annualmente in misura diversa, a seconda delle somme che il Parlamento vota di anno in anno per tale oggetto, e a seconda dell'importanza e dell'attività svolta nell'anno da ciascuna Camera.

« Col fiorire delle nostre colonie il numero delle Camere di commercio italiane andò sensibilmente aumentando, anche per interessamento del Ministero il quale, in seguito alle esperienze fatte, ricò obbe l'utilità di avere all'estero rappresentanze degli interessi commerciali l'opera delle quali servisse di sussidio efficace e di complemento a quella dei Regi consoli.

« L'importanza sempre maggiore che andava così assumendo questi Istituti, persuase il Ministero della opportunità di dare ad essi un assetto più stabile e una maggiore larghezza di mezzi, perchè il loro funzionamento si rendesse più efficace in rapporto alle moderne vedute, e ai mutamenti avvenuti nelle grandi vie commerciali, all'accresciuta potenzialità del nostro Paese ed i mutati criteri dell'emigrazione.

« Con questo intendimento, e per assecondare anche i voti manifestati dai rappresentanti delle Camere di commercio all'estero nel Congresso di Parigi del 1911 e nel successivo di Bruxelles dell'ottobre 1912, il ministro nominò una Commissione, della quale fecero parte anche autorevoli rappresentanti del commercio e dell'industria, con l'incarico specifico di studiare e proporre una riforma degli Istituti di rappresentanze commerciali all'estero e di dettare i relativi regolamenti.

« La detta Commissione dopo maturi studi formulò le sue conclusioni e proposte, le quali per varie cause indipendenti dalla volontà del Ministero non hanno fin qui potuto essere concretate in una proposta di legge da sottoporsi all'approvazione del Parlamento. Ma ormai il seme è gettato, ed è quindi sperabile che, in un breve avvenire, Governo e Parlamento trovino il modo di provvedere efficacemente e alla

vita e allo sviluppo delle nostre benemerite Rappresentanze commerciali all'estero.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CAPALDO ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Campanozzi « per conoscere se il Governo intenda proporre alla Camera la modificazione della legge 30 giugno 1908, nel senso di autorizzare la Cassa depositi e prestiti ad assumere il servizio delle cessioni, per sottrarre gli impiegati all'attuale speculazione usuraia ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Il Governo ha preso nel più benevolo esame le richieste degli impiegati ed operai dirette ad ottenere che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a stipulare mutui su cessioni di quinto di stipendi e di mercedi.

« Sono ora in corso di studio le proposte per riformare le leggi vigenti in materia di cessioni 30 giugno 1909, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, e per attuare nel modo più utile e ragionevole le aspirazioni delle classi degli impiegati e salariati.

« Trattandosi però di questioni assai difficili e complesse, non sarà possibile che il disegno di legge, all'uopo occorrente, possa essere presentato al Parlamento prima delle vacanze.

« *Il sottosegretario di Stato*

« PAVIA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dai deputati Valvassori-Peroni e Turati « per conoscere se, in attesa di provvedimenti legislativi che eliminino l'obbligo assoluto della gestione personale per i rivenditori di generi di privativa, non si creda opportuno di emanare per momento una circolare benevolmente interpretativa dell'articolo 25 della legge 12 luglio 1908 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « In merito alla interrogazione presentata dai deputati Valvassori-Peroni e Turati sull'applicazione dell'articolo 25 della legge 12 luglio 1908, si partecipa che una circolare siffatta il Ministero l'ha già emanata ed è quella in data 6 dicembre 1911, n. 24619.

« Con detta circolare fu chiarita la finalità dell'istituto della rappresentanza, e si dettarono alle intendenze le norme per una applicazione equitativa e benevola del citato articolo della legge.